

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 21 aprile 2010, presso lo stabilimento di Solaro della Societa' Electrolux Italia S.p.A., si sono incontrati:

- la Direzione Aziendale, rappresentata da Marzia Segato, Francesco Ventura
e
- le Segreterie territoriali Fim-Fiom-Uilm, rispettivamente rappresentate da Lorenzo Ballerini, Alberto Larghi e Piermario Perico in una con le r.s.u. dello stabilimento di Solaro rappresentate da Giuseppe Camassa, Mario Colletti, Salvatore Crapa, Rosa Cuomo, Felice Isernia, Raffaella Lapenna, Angela Laprocina, Giorgio Pitzalis, Michele Saracino


e hanno sottoscritto il seguente verbale di accordo:

Premesso che:

- la Direzione aziendale ha ampiamente illustrato la missione strategica e industriale dello stabilimento di Solaro anche in relazione alle condizioni di mercato del settore degli elettrodomestici e della lavastoviglie in particolare, e le precipue caratteristiche e inferenze della crisi economico-finanziaria sul settore medesimo, che ha determinato una significativa riduzione degli ordinativi di vendita nei mercati/clienti di riferimento del sito produttivo di Solaro;
- in tale contesto, pertanto, è stata ampiamente illustrata, nei vari incontri susseguitisi con le r.s.u. e le Segreterie territoriali interessate, la progressiva flessione dei volumi produttivi, che si attesta, per il 2011 a un valore di ca. 100.000 unità di prodotto, rispetto ai volumi del 2010, comunicati alle parti nel corso dell'Informativa annuale ex art. 20, parte II, titolo I, capo II, Acc. 21.7.97;
- alla luce della perdurante crisi del settore e della sua estensione a tutti i mercati europei, i dati previsionali non prevedono incrementi annui rispetto all'attuale situazione;
- la predetta situazione di settore, unitamente alla riorganizzazione degli staff del "Product Care", alla realizzazione delle azioni di incremento dell'efficienza complessiva (presentate durante gli incontri della commissione tecnica paritetica - Co.Te.Pa. e che saranno nel corso dell'anno oggetto di ulteriori e progressivi approfondimenti), e all'esigenza di mantenere elevati standard di efficienza e produttività, hanno generato la necessità di un riallineamento degli organici all'assetto produttivo/industriale.
- la Direzione aziendale ritiene utile, per affrontare quanto sopra, ridurre l'organico della sede di Solaro di n. 34 operai e n. 6 impiegati;

tutto cio' premesso, le parti hanno concordato quanto segue:

1. le OO.SS.LL. territoriali Fim, Fiom, e Uilm e le r.s.u. dello stabilimento di Solaro prendono atto della necessità di procedere alla riduzione dell'organico aziendale di n. 34 operai e n. 6 impiegati;
2. al fine di gestire la riduzione di organico, entro il 30 aprile 2011 verrà attivata una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 l. 223/91, mentre il relativo accordo, che



Saracino Michele
Lorenzo Felice

recepisca integralmente i contenuti del presente verbale, verrà siglato dalle parti entro il successivo 10 maggio 2011;

3. la risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità verrà effettuata entro il 31 marzo 2012;
4. i profili professionali dei lavoratori interessati alla procedura di mobilità sono elencati in allegato (All. 1);
5. al fine di diminuire il numero delle eccedenze operaie, si concorda che verranno positivamente valutate dalla società le richieste di conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale indeterminato (fino ad un massimo di 45) , che abbiano le seguenti caratteristiche:

- appartenenza del lavoratore richiedente a un profilo professionale riconducibile alle aree di eccedenza;
- possibilità, così come peraltro previsto dall'11° comma, art. 4 L. 223/91, di operare nei confronti di tale personale anche in deroga al 2° comma, art. 2103 c.c., previa sottoscrizione, all'atto della conversione, di relativo verbale di transazione ex art 411 c.p.c.;
- compatibilità dell'orario ridotto riferita al reparto di appartenenza/destinazione con conseguente collocazione dell'orario ridotto in scansioni "verticali" intere -e dunque concentrato in predeterminate giornate della settimana, ovvero in scansioni orizzontali, da realizzarsi attraverso la piena copertura, da parte di una pluralità di soggetti prestativi tutti egualmente addetti alla medesima lavorazione/postazione, del nastro orario giornaliero praticato dall'area.

Nota a verbale: per effetto di quanto sopra il numero delle eccedenze verrà diminuito in proporzione alle quote di orario complessivamente ridotte (e.g. : 2 lavoratori con orario medio settimanale di 20 ore = -1 posizione lavorativa eccedente)

- i lavoratori che abbiano trasformato il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale indeterminato, una volta esaurito il numero delle eccedenze, avranno diritto di precedenza per la trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo pieno laddove l'azienda debba ricorrere ad assunzioni a tempo pieno in posizioni/mansioni equivalenti.
 - La raccolta e relativa gestione delle suddette richieste verrà periodicamente presentata e condivisa con le r.s.u. dello stabilimento.
6. verranno collocati in mobilità i lavoratori di cui al punto 4. che manifestino la non contrarietà alla collocazione in mobilità, secondo le seguenti modalità:
 - a) lavoratori che risultino in possesso dei requisiti per aver titolo ai trattamenti pensionistici di anzianità/vecchiaia, ovvero maturino i requisiti durante il periodo individuale di mobilità e che abbiano formalmente manifestato la loro non contrarietà alla collocazione in mobilità.


Nota a verbale: ai fini della determinazione della anzianità contributiva utile all'accesso alla pensione, la Società terrà conto di tutti i periodi contributivi validi sulla base della documentazione in suo possesso. Sarà quindi cura dei lavoratori presentare eventuali documenti in controdeduzione;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Società', 'Società', and 'Be'.]

- b) lavoratori che dichiarino volontariamente di accettare la collocazione in mobilità. In tal senso il lavoratore interessato sarà tenuto a rappresentare la propria volontà con dichiarazione scritta e irrevocabile costituente altresì atto di formale e sostanziale non opposizione alla collocazione in mobilità, qualora ricorrente.


L'accettazione di tale richiesta, nel caso di personale non appartenente ai profili dichiarati eccedentari, ovvero laddove il numero delle richieste sia superiore al numero delle eccedenze previste, sarà sottoposta alla verifica delle esigenze tecnico/organizzative, del cui esito sarà data periodica informazione in sede locale. La società confermerà al lavoratore l'accettazione della propria disponibilità entro i 15 giorni lavorativi successivi ed eventualmente la necessità di subordinare a uno slittamento temporale l'effettiva uscita del lavoratore (pur mantenendo il medesimo importo dell'incentivo all'esodo previsto in base a successivi paragrafi 8 e 9 e alla data di uscita richiesta dal dipendente);

7. il criterio sopra individuato è da considerarsi alternativo e sostitutivo di quelli previsti all'art. 5 L. 223/91;
8. ai lavoratori di cui al punto 6. a) verranno riconosciuti, a titolo di incentivo all'esodo, i seguenti importi lordi:
- permanenza in mobilità fino a 12 mesi: EUR 4.500,00
 - permanenza in mobilità per un periodo da 13 a 18 mesi: EUR 9.000,00
 - permanenza in mobilità per un periodo da 19 a 24 mesi: EUR 11.500,00
 - permanenza in mobilità per un periodo da 25 a 30 mesi: EUR 14.000,00
 - permanenza in mobilità per un periodo da 31 a 36 mesi: EUR 17.000,00
9. ai lavoratori di cui al punto 6. b), e non in possesso dei requisiti di cui al punto 6. a), che esprimano il loro interesse ad aderire al programma di incentivazione di seguito esposto, verranno riconosciuti, a titolo di incentivo all'esodo, i seguenti importi lordi:
- lavoratori appartenenti ai livelli dal 1^a al 5^a: EUR 11.000,00 più il 30% della retribuzione mensile lorda (minimo tabellare, edr, terzo elemento, scatti di anzianità, Prore, superminimo individuale, EDP) per ciascun anno di anzianità aziendale;
 - lavoratori appartenenti al 6^a livello: EUR 12.500,00 più il 30% della retribuzione mensile lorda (minimo tabellare, edr, terzo elemento, scatti di anzianità, Prore, superminimo individuale, EDP) per ciascun anno di anzianità aziendale;
 - lavoratori appartenenti al 7^a livello: EUR 17.000,00 più il 30% della retribuzione mensile lorda (minimo tabellare, edr, terzo elemento, scatti di anzianità, Prore, superminimo individuale, EDP) per ciascun anno di anzianità aziendale;
10. gli importi di cui sopra saranno da intendersi aggiuntivi rispetto al T.F.R. maturato e saranno corrisposti ai lavoratori interessati a titolo di incentivazione all'esodo ai sensi del D.L. 30/5/1988 n. 173 convertito nella Legge 26/7/1988 n. 291, art. 4 comma 2° bis e la relativa erogazione avverrà previa sottoscrizione in sede propria di verbale di conciliazione individuale transattivi ex. art. 411 c.p.c..



Servi c/c d. l. s.
Joanna Felice

dP
PR

Be


Allegato A1

Profili professionali eccedentari:

OPERAI

	n. eccedenze
Operatore generico	25
Operatore specializzato montaggio, magazzino, aree tecnologiche, laboratori	9

IMPIEGATI

	n. eccedenze
Addetti gestione della programmazione/produzione	2
Tecnici di manutenzione prodotto/laboratori	2
Tecnici di processo	2

Società del...
Sonia Sdra
R. Pucare

[Signature]

Belli Lorus
in via Belli
Irene Raffarella
Pebals
Angelo Pecino

[Signature]